

LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 1981, N. 5

**Norme concernenti la composizione e il funzionamento della
Commissione consultiva prevista dall'accordo per lo scambio
facilitato di merci tra la Regione Trentino-Alto Adige e i
Bundesländer Tirolo e Vorarlberg¹**

Art. 1

La Commissione consultiva prevista dal secondo comma dell'articolo 3 dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento dello scambio facilitato di merci tra la Regione Trentino-Alto Adige ed i Bundesländer Tirolo e Vorarlberg, approvato e reso esecutivo con legge 20 maggio 1951, n. 730, costituita presso la Giunta regionale Trentino-Alto Adige, è nominata con deliberazione della Giunta regionale.

Essa è così composta:

- il Presidente pro tempore della Giunta regionale o un Assessore regionale da lui delegato in qualità di presidente;
- i Presidenti delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trento e di Bolzano, in qualità di membri;
- i Presidenti delle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano o loro delegati, in qualità di membri.

Un dipendente regionale addetto al settore che tratta la materia inerente all'Accordo preferenziale, assume le funzioni di segretario della Commissione.

¹ In B.U. 7 luglio 1981, n. 34.

Art. 2

Oltre ai compiti consultivi di cui al sopra citato articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo precedente, la Commissione adempie ai compiti istruttori relativamente alle questioni concernenti l'esecuzione dell'Accordo, ai compiti di contatto per lo sviluppo di buone relazioni tra i rappresentanti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura operanti nella Regione Trentino-Alto Adige e dei Bundeslander Tirolo e Vorarlberg, nonché ai compiti di approfondimento e di preparazione delle questioni da sottoporre alla Commissione mista italoaustriaca di cui all'articolo 6 dell'Accordo.

Art. 3

La Commissione di cui all'articolo 1 può avvalersi dell'opera di esperti i quali saranno, di volta in volta, nominati dalla Giunta regionale, su proposta della Commissione medesima.

Tali esperti potranno essere scelti nell'ambito dei liberi professionisti o dei dipendenti da enti pubblici o privati, operanti nei settori dell'agricoltura o del commercio, previa autorizzazione da parte dei rispettivi enti.

Art. 4

Ai componenti ed al segretario della Commissione consultiva ed agli esperti che partecipano alle sedute della medesima sarà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge regionale 12 gennaio 1954, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 50 del

D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 ed all'articolo 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare spese per attività promozionali nell'ambito dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, sulla base di un programma predisposto, entro il 31 gennaio di ogni anno, dalla Commissione consultiva costituita ai sensi della presente legge.

L'ammontare della spesa per le attività promozionali di cui al precedente comma verrà annualmente indicato nel bilancio regionale.

La Giunta regionale è altresì autorizzata a stipulare con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano apposite convenzioni per la riscossione ed il versamento al Tesoriere regionale dei diritti di cui al successivo articolo 6 e per il rimborso delle spese di funzionamento e di quelle del personale che le Camere sostengono per la gestione dell'Accordo di cui al precedente articolo 1.

Il rimborso delle spese di cui al comma precedente deve essere contenuto nei limiti delle disponibilità di fondi derivanti dall'applicazione dei diritti di cui al successivo articolo 6, dopo aver provveduto alle spese di cui al primo comma del presente articolo e agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge.

Art. 6

Ogni certificato di origine e attestazione d'importazione rilasciato dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 è soggetto al pagamento di un diritto pari a lire 0,003 del valore delle merci e dei prodotti ammessi al contingentamento.

Art. 7

Resta ferma la destinazione ad attività proprie della Commissione consultiva, previste dall'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1, finora operante presso la Regione, degli importi introitati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a titolo di diritti sul rilascio del certificato di origine ed attestato d'importazione del valore delle merci e dei prodotti ammessi al contingentamento.

Art. 8

Alla copertura dell'onere annuo derivante dalla applicazione della presente legge si fa fronte con l'entrata prevista dal precedente articolo 6.
